

<i>PR.</i>	<i>SCADENZA</i>	<i>ADEMPIMENTO</i>	<i>NOTE PROCEDURE</i>
------------	-----------------	--------------------	-----------------------

ADEMPIMENTI FISCALI INIZIALI DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

1	Entro 30 gg. dalla data di immissione in possesso dell'azienda in sequestro.	Comunicare all'Agenzia delle Entrate il sequestro dell'azienda con modello di variazione dati IVA (art. 35 Dpr 633/72). Circolare 156/E 2000.	<p><u>Modelli AA9-11 Ditte individuali</u></p> <p><u>Modello AA7 -10 Soggetti diversi (S.r.l. / Società di persone etc...)</u></p>
2	Entro 60 gg dalla data di immissione in possesso dell'azienda	Comunicare con raccomandata a. r. all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente (domicilio fiscale proposto o soggetto titolare) l'assunzione e la cessazione delle sue funzioni.	La comunicazione deve contenere i dati identificativi del soggetto cui l'amministratore si sostituisce, nonché gli estremi dei provvedimenti di nomina, di revoca del sequestro e di confisca (Circolare 156/2000).
3	Dopo la convalida del sequestro preventivo e prima di eventuali scadenze di natura tributaria inerenti gli immobili in sequestro.	Se vi sono beni immobili in sequestro, presentare al Comune di ubicazione degli immobili a mezzo PEC o raccomandata a.r., nonché ai vari enti competenti una dichiarazione attestante l'avvio della procedura e la sospensione ai sensi dell'art. 51 comma 3 bis del D.Lgs.vo 159/2011 dei vari tributi.	La presente comunicazione non è prevista da nessuna norma, tuttavia si ritiene auspicabile, darne anche preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed agli altri enti competenti, nonché agli uffici preposti alla riscossione dei tributi.
4	Adempimenti fiscali pendenti sull'azienda in sequestro, come da prassi amministrativa.	Trattasi degli adempimenti fiscali previsti dall'art. 187 T.U.I.R. - ed <u>art. 5, comma 5 ter DPR n. 322 – 1988</u> . Obblighi derivanti dall'applicazione analogica agli adempimenti del curatore dell'eredità giacente. (circolare 156/2000 – R.M. n. 62/E del 27.03.2007). I termini pendenti alla data di conferimento dell'incarico sono sospesi fino all'assunzione delle <u>funzioni e sono prorogati di sei mesi</u> .	Discussa dai più ed in dottrina l'applicazione di tale normativa all'amministratore giudiziario. Attualmente la normativa in vigore (art. 51 D.lgs.vo 159/2011) non fa alcun espresso rinvio all'art. 187 del TUIR e di conseguenza all'applicazione dell'art. 5, comma 5 ter DPR n. 322-1988. I riferimenti derivano unicamente dalla circolare 156/2000 e dalla R.M. 62/E del 27.03.2007). Tuttavia è necessario accertarsi che a tali adempimenti non vi abbia già provveduto il proposto o il titolare dell'azienda:

STUDIO COMMERCIALE E TRIBUTARIO DOTT. SANDRO CAVALIERE

<i>PR.</i>	<i>SCADENZA</i>	<i>ADEMPIMENTO</i>	<i>NOTE PROCEDURE</i>
5	Adempimenti dichiarativi fiscali annualità pregressa	<p>Presentare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Comunicazione dati IVA; 2) Certificazioni sostituti d'imposta 3) Dichiarazione Iva dell'anno precedente; 4) Comunicazione polivalente (Spesometro); 5) Modello Unico PF - SP e S.C. 6) Modello IRAP; 7) Modello Studi di settore; 8) Modello 770 / sostituti d'imposta. 9) Altri adempimenti fiscali. <p>Acquisizione immediata da parte dell'amministratore giudiziario, in fase di esecuzione del sequestro delle scritture contabili dell'imprenditore.</p> <p>Gli adempimenti verranno svolti sulla base delle scritture contabili annotate per l'anno precedente e se in possesso dell'amministratore giudiziario.</p>	<p>In pratica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se la nomina ad amministratore giudiziario è avvenuta prima della scadenza dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali dell'azienda in sequestro ed il titolare o il proposto non vi abbia già provveduto, l'amministratore giudiziario, secondo quanto disciplinato per il curatore dell'eredità giacente avrà sei mesi di tempo dalla propria nomina ad eseguire gli adempimenti fiscali relativi alle dichiarazioni fiscali a fianco elencati. - tutti i termini pendenti alla data di conferimento dell'incarico sono sospesi fino all'assunzione dell'incarico e sono prorogati di 6 mesi (Risoluzione Ministeriale 27/03/2007 n. 62 /E.) - Se la nomina ad amministratore giudiziario è avvenuta dopo il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali, per l'amministratore giudiziario non vi sarebbe alcun obbligo per il periodo d'imposta pregresso. - Tuttavia è auspicabile darne comunicazione all'autorità giudiziaria competente ed all'Agenzia delle entrate, anche per quanto concerne la tutela dei diritti dei terzi ai sensi dell'art. 52 e ss. del D.Lgs. 159/2011.
6	Dalla data di immissione in possesso dell'azienda	<p>Eseguire la fatturazione ed eseguire tutti gli adempimenti contabili e fiscali propri delle imprese, naturalmente, in caso di prosecuzione dell'attività, sia entro i sei mesi dalla data di immissione in possesso, sia successivamente a seguito di quanto relazionato ai sensi dell'art. 41 del D.lgs.vo 159/2011.</p>	<p>Obblighi contabili e fiscali. Si ritiene opportuno tenere una contabilità di tipo ordinario ai fini civilistici e fiscali, anche per necessità di rendicontazione all'autorità competente. Eseguire una netta separazione nelle scritture contabili tra l'inizio del periodo d'imposta e l'immissione in possesso dell'azienda. In caso di sequestro di compendi aziendali e 100% delle quote sociali di società di capitali, attenersi alle disposizioni fiscali e civilistiche in materia, vedasi anche art. 41 comma 6, D.lgs.vo 159/2011.</p>

<i>PR.</i>	<i>SCADENZA</i>	<i>ADEMPIMENTO</i>	<i>NOTE PROCEDURE</i>
------------	-----------------	--------------------	-----------------------

ADEMPIMENTI FISCALI DURANTE LA PROCEDURA

Art. 51 D.lgs. 159/2011 2° comma: “*Se il sequestro si protrae oltre il periodo d’imposta in cui ha avuto inizio, ... l’amministratore giudiziario è tenuto nei termini ordinari al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto d’imposta di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.*”

7	MENSILMENTE (o trimestralmente in presenza di opzione Nei termini ordinari	Effettuare la liquidazione dell’Iva (<i>solo se sono state registrate operazioni imponibili</i>) e versare l’eventuale IVA dovuta entro il giorno 16 di ciascun mese, relativamente alle operazioni del mese precedente per le liquidazioni mensili, ovvero entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri ed entro il sedici di marzo dell’anno successivo per la liquidazione dell’imposta relativa al quarto trimestre per le liquidazioni trimestrali (art. 7, Dpr 542/99); i versamenti vanno integrati degli interessi all’uopo previsti nella misura secca dell’1%, come stabilito dal comma terzo dell’art. 7 Dpr 542/99.	Ai fini IVA le rilevazioni contabili e le liquidazioni IVA proseguiranno regolarmente. Non si pone alcun problema di progressività dell’imposta e/o di liquidazione provvisoria. In caso di sequestro di ramo di azienda, si procederà, invece, a tenere una contabilità separata così come previsto, anche dalla circolare 156/2000.
8	Entro sei mesi (+90 gg) dal conferimento ed accettazione dell’incarico presentazione della dichiarazione dei redditi periodo 01.01 – immissione in possesso.	- Presentare: le dichiarazioni dei redditi del proposto e/o titolare dell’azienda per il periodo d’imposta 01/01 – data di immissione in possesso dell’azienda in sequestro o altri redditi (art. 6 TUIR) dei beni in sequestro.	L’adempimento ha origine dalla circolare 156/2000 e dall’analogia ivi richiamata al curatore dell’eredità giacente ed agli adempimenti previsti dall’art. 5 comma 5 ter D.P.R. n. 322 del 1998, secondo cui il curatore deve presentare entro sei mesi (+ 90gg se telematico) dalla assunzione delle sue funzioni, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è deceduto il contribuente, nonché quelle relative ai precedenti periodi d’imposta eventualmente già decorsi anteriori alla sua nomina. Tuttavia è discusso che tale onere per i redditi dei beni in sequestro sia posto a carico dell’amministratore giudiziario per il periodo 01.01 - data di immissione in possesso dei beni in sequestro, in quanto l’assunzione dell’incarico da

STUDIO COMMERCIALE E TRIBUTARIO DOTT. SANDRO CAVALIERE

<i>PR.</i>	<i>SCADENZA</i>	<i>ADEMPIMENTO</i>	<i>NOTE PROCEDURE</i>
			parte dell'amministratore giudiziario non potrebbe paragonarsi neanche per analogia al decesso del titolare come per l'eredità giacente.
9	Entro i termini ordinari di presentazione dei modelli fiscali (30.09. n+1)	Presentare le Dichiarazioni fiscali (Redditi – IRAP - Studi di settore). Unico PF , Redditi art 6 TUIR (in sequestro) Unico PF, Immobili esenti ; Unico SP, Redditi + Unico S.P. (immobili esenti) + Unico PF soci Unico SC, Redditi + immobili Unico Enti non commerciali. IRAP .	trattasi delle operazioni eseguite dall'amministratore giudiziario nel periodo data di immissione in possesso – 31/12/n. Il reddito è quello conseguito per la residua frazione del periodo di sequestro e se lo stesso si protrae oltre il periodo d'imposta. Art. 51 D.Lgs.vo 159/2011.
10	Entro i termini ordinari di presentazione dei modelli fiscali.	Presentare le Dichiarazioni fiscali per l'intero periodo d'imposta alle scadenze previste dalla normativa: - Comunicazione dati IVA; - Certificazioni sostituti d'imposta - Dichiarazione Iva autonoma o separata (intero periodo d'imposta se in possesso dei dati dell'intero periodo); - Comunicazione polivalente (Spesometro). - Modello 770 – sostituti d'imposta – intero periodo.	L'obbligazione nasce se trattasi di operazioni eseguite dall'amministratore giudiziario nel periodo d'imposta precedente.
11	Entro il 27/12	Versare l'acconto Iva (se dovuto).	
12	Entro il 28 febbraio di ogni anno	rilasciare ai soggetti cui è stata effettuata la ritenuta nell'anno precedente la relativa certificazione (ivi compreso il Cud per i dipendenti)	

<i>PR.</i>	<i>SCADENZA</i>	<i>ADEMPIMENTO</i>	<i>NOTE PROCEDURE</i>
ADEMPIMENTI FISCALI IN CASO DI REVOCA E/O CONFISCA DEFINITIVA DEI BENI.			
13	Comunicazione con allegato provvedimento di revoca sequestro/confisca	In caso d revoca del sequestro/confisca dei beni in corso di procedura, l'amministratore giudiziario: - comunica all'Agenzia delle Entrate e agli altri enti competenti la revoca del sequestro.	Disposizione prevista dall'art. 51 comma 3 bis D.Lgs.vo 159/2011. Si ritiene, inoltre, opportuno eseguire le medesime comunicazioni in caso di confisca definitiva dei beni;
14	In caso di revoca del sequestro per il periodo d'imposta in corso.	Non vi è obbligo di presentare alcuna dichiarazione dei redditi od ottemperare a disposizioni fiscali, se non già scadute, sui redditi dei beni in sequestro/confisca, in relazione a quanto previsto dall'applicazione analogica degli adempimenti del curatore dell'eredità giacente (art. 187 TUIR e D.P.R. 322/98 art. 5 comma 5 ter.)	La questione ben si aggancia con gli adempimenti dell'amm. giudiziario che dovrà procedere alla restituzione dei beni (in caso di revoca) ed a redigere il rendiconto finale di gestione. E' opportuno procedere celermente ad un aggiornamento delle scritture contabili, al fine di porre in condizioni l'avente diritto alla continuazione dell'impresa ed ad assolvere ai vari adempimenti fiscali
15	In caso di confisca definitiva.	L'esenzione da imposte, tasse e tributi per i beni immobili confiscati permane sino alla loro assegnazione o destinazione. Per quanto riguarda il reddito degli altri beni e sino alla destinazione prevista dall'art. 48 del D.lgs. 159/2011, l'amministratore giudiziario procederà con le medesime modalità sino ad ora summenzionate al pagamento delle imposte ed ai relativi adempimenti previsti dagli artt.50 e 51 del D. lgs. 159/2011.	

Dott. Sandro Cavaliere